



Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 6 – Occupazione (OS 4.1. - OS 4.3.)
Priorità 10 – Incentivi destinati ai giovani (OS 4.1.)

Avviso pubblico #Basilavoro 2.0

*Incentivi alle imprese per l'assunzione stabile
di lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali*



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Riferimenti Normativi:	3
Finalità dell'Avviso.....	7
Articolo 1 – Oggetto.....	8
Articolo 2 - Risorse finanziarie.....	9
Articolo 3 - Destinatari	10
Articolo 4 - Beneficiari.....	11
Articolo 5 - Regime di aiuto.....	13
5.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023	13
5.2 Applicazione del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315	14
5.3 Cumulabilità degli aiuti	16
Articolo 6 - Tipologia dei contratti incentivati.....	16
a. Tipologia dei contratti incentivati.....	16
b. Casi di esclusione	17
Articolo 7 - Importo dell'incentivo	17
Articolo 8 - Numero incentivi	19
Articolo 9 – Premialità.....	19
Articolo 10 - Termini e modalità di presentazione delle domande	20
Articolo 11 - Documentazione	21
Articolo 12 - Erogazione degli incentivi	23
Articolo 13 - Rendicontazione degli incentivi	24
Articolo 14 - Variazioni dei beneficiari	25
Articolo 15 - Controlli.....	26
Articolo 16 - Obblighi	26
Articolo 17 - Rimodulazione, sostituzione del lavoratore, rinuncia e revoca	28
Articolo 18 - Monitoraggio, informazione e pubblicità e conservazione dei documenti	29
Articolo 19 - Principi orizzontali	30
Articolo 20 - Tutela della privacy.....	30
Articolo 21 - Titolare Effettivo.....	31
Articolo 22 - Responsabile del procedimento e informazioni	31

Riferimenti Normativi:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che stabilisce i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (principio DNSH);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Principi orizzontali dell'Unione europea relativi alla promozione della parità tra uomini e donne, alla non discriminazione e all'accessibilità per le persone con disabilità, ai sensi degli articoli 9 e 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Riferimenti Nazionali

- Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017 recante chiarimenti in materia di incentivi all’occupazione;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento concernente la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni”;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, con particolare riferimento all’articolo 52 relativo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Riferimenti Regionali

- D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 9766 del 16 dicembre 2022, che approva il “Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la Regione Basilicata – CCI 2021IT16FFPR004;
- D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 – parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24 febbraio 2023;
- D.G.R. n. 105/2023 della Regione Basilicata di istituzione del Partenariato, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- D.G.R. n. 464 del 31 luglio 2023 avente ad oggetto “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Regolamento (UE) 2021/1060 – Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24 febbraio 2023”;

- Nota prot. n. 32064 del 9 febbraio 2023 con la quale l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 ha inviato ai Dirigenti generali la proposta di individuazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione delle Azioni del Programma Regionale;
- D.G.R. n. 377/2023 di approvazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle relative responsabilità e competenze;
- D.G.R. n. 252/2023 di presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli obiettivi specifici del FSE+;
- D.G.R. n. 367/2023 di presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali, criteri di selezione delle operazioni degli obiettivi specifici FESR e criteri di selezione delle operazioni di assistenza tecnica FESR e FSE+;
- D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021-2027";
- Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, approvato il 9 gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. Basilicata n. 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto "PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione";
- D.D. n. 12BA.2025/D.00055 del 4 febbraio 2025 avente ad oggetto "PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Approvazione del documento recante la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021-2027 ai sensi dell'articolo 69, paragrafi 1 e 11, e allegati XI e XVI del Regolamento (UE) 2021/1060 – versione 2.0 e relativi allegati, nonché del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR/FSE+ – versione 2.0 e relativi allegati";
- D.G.R. n. 233/2025 avente ad oggetto "PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Proposta di approvazione modifiche alla priorità 7 ESO 4.7 del Programma ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060";
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 14 luglio 2025 C (2025) 4798 final che modifica la Decisione di Esecuzione C (2022) 9766;
- D.G.R. n. 222/2025 avente ad oggetto "Modifica del paragrafo 4.4 del Manuale delle Procedure approvato con deliberazione n. 186/2024";
- Deliberazione di Giunta Regionale N. 322 del 27/6/2025, avente ad oggetto "PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 - Approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 3.0 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.0 e relativi allegati";
- Determinazione Dirigenziale della DG PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE n.751 del 23.07.2025 – PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo vers. 3.0 approvato con la DGR n. 322 del 27.06.2025. Integrazione;
- DGR n.593 del 20.10.2025 Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo vers. 3.0 approvato con DGR n.322 del 27.06.2025

- D.D. n. 12BA.2025/D.00437 del 13 maggio 2025 di modifica della determinazione dirigenziale n. 12BA.2024/D.01268 dell'11 dicembre 2024 relativa alla nota metodologica di adozione delle opzioni semplificate in materia di costo (OSC);
- D.D. 12BA.2026/D.00005 del 12/1/2026 avente ad oggetto "Forme di sovvenzione previste dall'art. 53 (2) REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021. Programma PR FESR/FSE+ BASILICATA 2021/2027 - Adozione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) ai sensi dell'art. 53 (3) del RDC 2021/1060. Nuove opzioni di costo semplificato e rivalutazione monetaria dei costi unitari di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12BA.2025/D.00437";
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025 , n. 66 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- D.G.R. n. 714 del 14/11/2025 avente ad oggetto "PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Approvazione proposta di riprogrammazione del Programma Regionale";
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18.3.2026 C(2026) 1774 final dell'18.3.2026 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9766 che approva il programma "Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004

Finalità dell'Avviso

Le politiche per l'occupazione costituiscono una priorità strategica dell'azione programmatoria della Regione Basilicata, come delineato nel Piano Strategico Regionale 2021–2030, approvato con L.R. n. 1/2022, che individua nella crescita dell'occupazione stabile e di qualità uno degli strumenti fondamentali per contrastare i fenomeni di declino demografico, sostenere la competitività del sistema produttivo regionale e rafforzare i livelli di coesione economica e sociale del territorio.

In tale quadro, la strategia regionale mira a promuovere un incremento strutturale dell'occupazione, con particolare riferimento ai rapporti di lavoro a carattere stabile, quale leva fondamentale per il rafforzamento del sistema economico e per il miglioramento delle condizioni socio-occupazionali della popolazione residente. In particolare, gli interventi regionali sono orientati ad accrescere progressivamente il tasso di occupazione regionale, con l'obiettivo di avvicinarlo ai livelli medi nazionali, attraverso misure integrate di sostegno alle imprese e di rafforzamento delle politiche attive del lavoro. L'analisi del contesto socio-economico regionale, contenuta nel Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021–2027, evidenzia infatti la presenza di una quota significativa di capitale umano non pienamente valorizzato e non stabilmente inserito nei processi produttivi, nonché persistenti criticità nei percorsi di accesso, permanenza e reinserimento nel mercato del lavoro per specifiche categorie di lavoratori. Tra queste assumono particolare rilevanza i soggetti espulsi dal sistema produttivo a seguito di processi di ristrutturazione aziendale, crisi industriali o settoriali, nonché i lavoratori coinvolti in situazioni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e beneficiari di strumenti di integrazione salariale.

In tale contesto programmatico, il presente Avviso si pone in continuità e in coerenza con le azioni già attivate dalla Regione Basilicata nell'ambito delle politiche di sostegno all'occupazione, con particolare riferimento all'intervento realizzato mediante l'Avviso pubblico #Basilavoro – annualità 2024, e intende rafforzare un sistema strutturato di incentivi finalizzato a sostenere l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disoccupati nel mercato del lavoro regionale.

A tal fine, l'Avviso prevede la concessione di incentivi economici a favore dei datori di lavoro privati che procedono all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati residenti nel territorio della Regione Basilicata, contribuendo in tal modo alla promozione di occupazione stabile e duratura e al rafforzamento del tessuto economico-produttivo regionale.

L'intervento è altresì finalizzato a favorire la ricollocazione lavorativa di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi industriali irreversibili che hanno interessato il tessuto produttivo regionale, nonché di soggetti che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità occupazionale connesse alla cessazione o all'esaurimento di strumenti straordinari di sostegno al reddito.

Una specifica attenzione è rivolta ai lavoratori che hanno partecipato e concluso con esito positivo percorsi di aggiornamento, riqualificazione e riconversione delle competenze professionali attivati nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Cassintegrati", approvato con D.G.R. Basilicata n. 27 del 23 maggio 2025 e pubblicato sul BUR Basilicata in data 1 giugno 2025.

Il suddetto intervento regionale è stato finalizzato a sostenere i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale attraverso l'attivazione di percorsi formativi orientati all'aggiornamento delle competenze professionali, al rafforzamento della loro occupabilità e alla riconversione verso ambiti

produttivi caratterizzati da maggiori prospettive di sviluppo. Tali percorsi si inseriscono nell'ambito delle politiche regionali di accompagnamento alle transizioni occupazionali e sono finalizzati a favorire la permanenza o il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro attraverso il potenziamento delle competenze richieste dal sistema produttivo.

Il presente Avviso si configura pertanto anche come strumento di completamento e rafforzamento delle politiche attive già attivate dalla Regione Basilicata, incentivando l'assunzione dei lavoratori che hanno partecipato ai suddetti percorsi di aggiornamento e riconversione professionale e favorendo la valorizzazione delle competenze acquisite nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro.

Nel perseguimento delle finalità sopra richiamate, l'accesso agli incentivi previsti dal presente Avviso è consentito ai datori di lavoro privati, indipendentemente dalla dimensione aziendale, purché dispongano di almeno una sede operativa o unità locale ubicata nel territorio della Regione Basilicata presso la quale è prevista l'assunzione oggetto di agevolazione.

L'assunzione incentivata deve essere effettuata successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione/prenotazione, secondo le modalità e nei termini stabiliti all'articolo 10 del presente Avviso.

Al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia dell'intervento e di favorire la ricollocazione dei lavoratori maggiormente colpiti dalle crisi del sistema produttivo regionale, è inoltre prevista, ai sensi dell'articolo 9 del presente Avviso, una specifica premialità nell'attribuzione degli incentivi per le assunzioni riguardanti soggetti disoccupati che, alla data della nuova assunzione:

- siano stati licenziati a seguito di crisi industriali irreversibili che hanno interessato il tessuto produttivo regionale;
- abbiano concluso con esito positivo un percorso di aggiornamento e/o riconversione delle competenze nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Cassintegrati", approvato con D.G.R. Basilicata n. 27 del 23 maggio 2025.

Attraverso il presente intervento, la Regione Basilicata intende pertanto contribuire al rafforzamento delle politiche attive del lavoro e alla promozione di percorsi di transizione occupazionale sostenibili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo le imprese che investono nell'occupazione stabile e valorizzando il capitale umano presente nel territorio regionale.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Avviso disciplina la concessione di incentivi economici a favore di imprese e datori di lavoro privati che dispongano di almeno una sede operativa o unità locale ubicata nel territorio della Regione Basilicata, finalizzati a promuovere l'occupazione stabile mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale (con orario non inferiore al 50% dell'orario ordinario previsto dal CCNL applicato), di soggetti disoccupati ai sensi della normativa vigente.
2. L'incentivo consiste in un bonus economico occupazionale riconosciuto per ciascun lavoratore assunto, determinato secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 7 del presente Avviso.

3. I contributi sono concessi alternativamente:
- ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo agli aiuti “de minimis”;
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315, relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regime di esenzione – GBER), nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle intensità massime previste dalla normativa europea applicabile e delle disposizioni del presente Avviso.
4. L'introduzione di specifiche premialità economiche e procedurali per le assunzioni riferite a lavoratori provenienti da crisi aziendali o percettori di ammortizzatori sociali risponde all'esigenza di favorire la ricollocazione stabile di soggetti caratterizzati da maggiore difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro, in coerenza con gli obiettivi del PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027 Basilicata 2021-2027 e del Piano Strategico Regionale 2021/2030.

Articolo 2 - Risorse finanziarie

1. L'Avviso è finanziato con le risorse del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 riferiti ai seguenti obiettivi specifici:
- a) € 1.400.000,00 Priorità 6. Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+);
 - b) € 1.300.000,00 Priorità 6 Obiettivo specifico: ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+);
 - c) € 300.000,00 Priorità 10 Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+).
2. La Regione in relazione al monitoraggio delle domande pervenute, può rivedere la dotazione finanziaria dell'Avviso e l'allocazione di risorse sulla riserva finanziaria, e valutare la possibilità di una compensazione delle somme residue. A seguito di monitoraggio periodico, può inoltre incrementare le suddette risorse con altre provenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali con pari finalità e oggetto.

Articolo 3 - Destinatari

1. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono concessi per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché con un orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario ordinario previsto dal CCNL applicato dal datore di lavoro, di soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in un Comune della Regione Basilicata;
 - b) stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i., alla data di instaurazione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo.

I requisiti di cui al presente comma devono sussistere alla data dell'assunzione.

2. Possono essere destinatari degli incentivi anche i lavoratori, che alla data di assunzione risultino in stato di disoccupazione, coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale, nonché i soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali o partecipanti a percorsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione delle competenze, con particolare riferimento ai percorsi attivati nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Cassintegrati", approvato con D.G.R. Basilicata n. 27 del 23 maggio 2025 e pubblicato sul BUR Basilicata in data 1 giugno 2025.
3. Il destinatario dell'incentivo deve essere assunto successivamente alla presentazione dell'istanza di richiesta dell'incentivo da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 del presente Avviso.
4. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro intenda fruire degli incentivi oltre il limite degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, l'assunzione dovrà determinare un incremento occupazionale netto di almeno un'unità rispetto alla media delle Unità Lavorative Annue (ULA) dei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. In tal caso, il destinatario dell'incentivo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, dovrà trovarsi alternativamente in una delle seguenti condizioni:
 - a) rientrare nella categoria dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) rientrare nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, punto 99, del Regolamento (UE) n. 651/2014;

oppure

 - c) rientrare nella categoria dei lavoratori con disabilità, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Non devono sussistere rapporti di parentela diretta entro il primo grado né rapporti di coniugio tra il destinatario dell'incentivo e il beneficiario del contributo, intendendosi per beneficiario il titolare della ditta individuale, il legale rappresentante, ovvero i componenti degli organi di amministrazione dotati di potere di firma, nel caso di società.

6. È ammessa la sostituzione del destinatario inizialmente assunto, nei casi e secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 17 del presente Avviso.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti tutte le imprese/datori di lavoro¹, con almeno una sede operativa o unità locale nella Regione Basilicata che, nel periodo indicato al successivo articolo 10 - *Termini e modalità di presentazione delle domande*, fatti salvi i casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, assumono a tempo indeterminato i destinatari di cui al precedente articolo 3 che, a pena di inammissibilità, risultino alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione:
- iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento;
 - sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge nel caso di liberi professionisti, iscritti ad associazioni professionali o alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività
 - in regola con la normativa del regime di aiuti di stato prescelto;
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili.

Il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione non devono:

- a) aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'Art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
- b) essere incorso nella violazione delle disposizioni penali e amministrative di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nel relativo Allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
- c) rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di

¹ Nella definizione di impresa/datore di lavoro, beneficiaria ai sensi del presente Avviso, rientrano i professionisti iscritti all'Albo, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti.

inoltre della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro.

2. Nel caso in cui il beneficio occupazionale da concedere abbia un valore complessivo superiore a 150.000,00 euro si provvederà ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
3. Ai fini dell'accesso agli incentivi, inoltre, al momento della concessione l'impresa dovrà essere in regola con l'assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi (DURC, attestazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali ordinistici).
4. Il soggetto beneficiario del contributo erogato a valere sul presente Avviso si impegna a garantire l'osservanza dei seguenti principi generali della programmazione PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027:
 - Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
 - Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
 - Accessibilità per le persone con disabilità.
5. Nel caso trovi applicazione il regime di aiuti «in esenzione» di cui al Reg. (UE) n.651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315, l'azienda non deve configurarsi come impresa in difficoltà al momento della concessione, pena l'inammissibilità. La definizione di "impresa in difficoltà" è contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, numero 18².
6. Sia che si opti per il regime di aiuti «in esenzione» che per gli Aiuti "de minimis", il Beneficiario non deve risultare, al momento della concessione, destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve essere verificata da ciascuna impresa in base ad eventuali richieste di restituzione di aiuti illegali ad essa arrivate da una amministrazione pubblica, tipicamente l'Agenzia delle Entrate oppure l'INPS.

2«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell' verifiche a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *ammissi* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"

7. Ulteriori requisiti di ammissibilità sono individuati nell'ambito dei campi di applicazione dei Reg. (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 e Reg. (UE) n. 651/2014 modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2023 come richiamati nel successivo Articolo.

Articolo 5 - Regime di aiuto

1. Agli incentivi previsti dal presente Avviso, configurati come aiuti di stato, si applica la seguente normativa comunitaria, in alternativa:
 - il Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023;
oppure
 - il Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014 come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

5.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni del regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo entro il limite degli aiuti «de minimis», non deve rientrare nelle seguenti categorie:
 - imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - a) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - b) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000EUR nell'arco di tre anni. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.
4. Per «impresa unica» si intende, ai sensi del Reg(UE) n. 2023/2831, l'insieme di tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

5. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
7. L'incentivo è quantificato come disciplinati nei successivi articoli 7 e 8, in UCS mensili collegate alla retribuzione lorda, in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di **24 mesi** successivi all'assunzione.

5.2 Applicazione del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315

1. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo oltre il limite degli aiuti «de minimis», l'assunzione a tempo indeterminato che riguardi il lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014 oppure il lavoratore con disabilità, deve determinare ai sensi del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, un incremento netto del numero di dipendenti (ULA), ovvero l'aumento di almeno una unità di lavoro-anno dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione secondo il

criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.³ L'incentivo è comunque concedibile quando l'incremento occupazionale netto non si realizza perché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n.150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese in relazione all'impresa unica.
3. Per la valutazione dell'incremento occupazionale, si considerano le diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il cosiddetto lavoro accessorio. Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente non viene computato nella base di calcolo, mentre è computato il lavoratore sostituito.
4. Se viene meno l'incremento, si perde il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
5. L'incremento netto del numero dei dipendenti può derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali pertanto, per poter accedere al beneficio l'impresa può assumere un lavoratore a tempo pieno o due lavoratori a tempo parziale, ciascuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal CCNL.
6. L'incentivo è quantificato, come disciplinato nei successivi articoli 7 e 8, con riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione alla retribuzione lorda, nella misura corrispondente alla percentuale contributiva a carico dell'impresa applicata dall'INPS in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di **12 mesi** successivi all'assunzione nel caso di lavoratore svantaggiato e massimo di **24 mesi** nei casi di assunzione di lavoratore molto svantaggiato o con disabilità.
7. I costi ammissibili comprendono:
 - retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

³ Ai sensi dell'art.2, paragrafo 32, del Reg. (UE) n.651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno". A riguardo, la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07) ha chiarito che nella valutazione dell'incremento dell'occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione. Questo significa, come precisa l'interpello n. 34/2014 del MLPS, che l'incremento occupazionale si verifica in concreto sull'effettiva forza lavoro presente nel periodo considerato successivo all'assunzione agevolata. Se al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontrano un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

- contributi assistenziali per figli e familiari.

5.3 Cumulabilità degli aiuti

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:
 - gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
 - ai sensi dell'art.32, paragrafo 6 del Reg. (UE) n.651/2014, gli aiuti in regime di esenzione, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite del 50% dei costi ammissibili. Il limite dell'aiuto all'occupazione di lavoratori con disabilità è esteso al 75% dei costi ammissibili ⁽⁴⁾, ai sensi dell'art.33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n.651/2014. Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Reg. (UE) n.651/2014.
2. Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 6 - Tipologia dei contratti incentivati

1. L'incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.

a. Tipologia dei contratti incentivati

- a) Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:
 - contratti in regime di somministrazione;
 - contratti di lavoro domestico;
 - contratti di lavoro intermittente;

⁴ Si rinvia alla circolare INPS n. 99/2016 per il coordinamento con i contributi economici previsti dall'articolo 13 della legge n. 68/99

- prestazioni di lavoro accessorio.
- contratto di apprendistato il cui contributo è richiesto in regime di esenzione.

b. Casi di esclusione

Il bonus occupazionale non spetta:

- a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore;
- c) con riferimento ai lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro nei 6 mesi precedenti col datore di lavoro che assume o con quello che, al momento della cessazione del rapporto, per qualsiasi motivazione intervenuta, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

La Regione verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta. Il trasferimento del lavoratore presso altre unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della regione Basilicata.

Articolo 7 - Importo dell'incentivo

1. Nel caso di istanze prive di premialità, l'incentivo occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di € 15.000,00, massimo per due annualità (max € 30.000,00) per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno o più destinatari individuati tra i soggetti identificati all'art. 3. Nel caso di istanze con premialità ai sensi dell'art. 9, l'incentivo occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di € 17.000,00 massimo per due annualità (max € 34.000,00), per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato.
2. L'importo del bonus non può, in ogni caso, superare il costo salariale lordo annuo relativo all'assunzione incentivata, dedotti eventuali altri sgravi contributivi derivanti dall'applicazione di norme nazionali (ad es. Bonus Assunzioni a T.I. ZES UNICA MEZZOGIORNO), qualora trovi applicazione il Regolamento (UE) n. 2023/2831, in regime de minimis.
3. Qualora trovi applicazione il Regolamento (UE) n. 651/2014, in regime di esenzione, l'incentivo sommato ad eventuali altri sgravi contributivi derivanti dall'applicazione di norme nazionali (ad es. Bonus Assunzioni a T.I. ZES UNICA MEZZOGIORNO), non può superare il 50% del costo salariale lordo, elevabile al 75% nel caso di assunzione di un lavoratore con disabilità, fermo restando il rispetto dei limiti di cumulo previsti dal precedente articolo.
4. Nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 «de minimis», il contributo annuo concedibile, entro il succitato massimale di € 15.000,00/€ 17.000,00 sarà calcolato moltiplicando l'UCS mensile di riferimento per la Fascia di Retribuzione mensile lorda per 12 mesi, per ciascuna

delle due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato. Le componenti della retribuzione lorda che dovranno essere prese in considerazione per l'individuazione della fascia di appartenenza, sono la retribuzione minima tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento (paga base, contingenza, III elemento, EDR, EBT, ecc.).

L'UCS, adottata dall'Autorità di gestione del PR Basilicata 2021-2027 sotto la propria responsabilità con Determinazione Dirigenziale n. 12BA.2026/D.00005 del 12/1/2026 è di seguito rilevabile:

Tabella 1- UCS

retribuzione lorda DA €:	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato a valle)			
	500	1.001	1.501	2.001
A €:	1000	1.500	2.000	
UCS mensile €	655,34	1.311,99	1.967,33	2.622,66

5. Il contributo annuo concedibile sarà calcolato moltiplicando l'UCS mensile di riferimento per la fascia di retribuzione mensile lorda rilevabile come da dichiarazione che verrà presentata dal beneficiario, per 12 mesi. Se, ad esempio, la retribuzione lorda mensile è pari ad € 900,00, l'UCS mensile di riferimento è di € 655,34; ne deriva che il contributo annuo concedibile è pari ad € 655,34 x 12= contributo concedibile € 7.864,08. Nel caso in cui l'UCS mensile di riferimento è di 1.967,33 €, il contributo annuo concedibile è pari ad € 15.000,00 (€ 17.000,00 se il destinatario possiede una premialità d'intervento). In quest'ultimo caso occorreranno 7,6 (8,6 mesi se con premialità) mesi per maturare la prima annualità di contributo.
6. In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite minimo del 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è così determinato:
 - in applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione» l'incentivo è riparametrato in riduzione sulla base delle ore stabilite nel contratto;
 - in applicazione del Regolamento (UE) n.2831/2023 «de minimis», l'incentivo sarà calcolato sulla base delle componenti della retribuzione di cui ai precedenti punti 1 e 2, applicando la percentuale di part-time risultante dal contratto.
7. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento.
8. Solamente nell'ipotesi in cui l'impresa istante abbia richiesto l'incentivo per un'assunzione a tempo pieno, è consentita la trasformazione del contratto di lavoro eventualmente attivato dopo la richiesta di incentivo e in assenza della comunicazione di ammissibilità, da tempo parziale a tempo pieno laddove nell'istanza sia stata già prevista l'assunzione a tempo pieno.

9. In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall'assunzione.
10. Le modalità di determinazione e rendicontazione dell'incentivo variano in funzione del regime di aiuto prescelto:
 - nel caso di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis", l'importo dell'incentivo è determinato mediante Unità di Costo Standard (UCS);
 - nel caso di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER), l'incentivo è determinato sulla base dei costi salariali effettivamente sostenuti dal datore di lavoro.
11. L'importo di € 15.000 annui (ovvero € 17.000 annui nei casi di premialità) rappresenta il massimale dell'incentivo concedibile. L'importo effettivamente riconosciuto è determinato nel rispetto:
 - a) dei costi salariali effettivamente sostenuti;
 - b) delle unità di costo standard applicate;
 - c) dei limiti previsti dal regime di aiuto prescelto.

Articolo 8 - Numero incentivi

1. Il numero massimo di incentivi occupazionali concedibili è determinato sulla base del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso la sede operativa o le unità locali dell'impresa situate nel territorio della Regione Basilicata, calcolato in termini di numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e non in unità di lavoro annue (ULA) come segue:
 - Imprese da 0 a 5 dipendenti: fino a n. 1 incentivo;
 - Imprese da 6 a 20 dipendenti: fino a n. 4 incentivi;
 - Imprese con più di 20 dipendenti (numero di occupati e non ULA): numero di incentivi pari al 20% del numero di occupati, arrotondato per eccesso, alla data di presentazione della domanda.
2. L'impresa è tenuta a presentare:
 - una istanza telematica per i lavoratori per i quali è riconosciuta la premialità;
 - una istanza telematica distinta per i lavoratori senza premialità per i quali si intende richiedere l'incentivo.
3. Nel caso di applicazione del regime "de minimis" di cui al Reg. (UE) 2023/2831, l'importo massimo degli aiuti concedibili all'impresa unica non può superare il massimale previsto dal medesimo Regolamento.

Articolo 9 – Premialità

1. Ai fini del presente Avviso, è riconosciuta una premialità economica, consistente nell'incremento dell'importo dell'incentivo di cui all'articolo 7, qualora l'assunzione riguardi una delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori licenziati a seguito di crisi industriali irreversibili nel tessuto produttivo regionale che alla data di assunzione risultino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art 19 del decreto Legislativo n. 150/2015;
 - lavoratori che abbiano concluso con esito positivo percorsi di aggiornamento o riconversione professionale previsti dall'Avviso pubblico "Cassintegrati", approvato con D.G.R. Basilicata n. 27 del 23/05/2025 e pubblicato sul BUR Basilicata in data 01/06/2025 e che alla data di assunzione risultino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art 19 del decreto Legislativo n. 150/2015;
 - lavoratori percettori di ammortizzatori sociali connessi a situazioni di crisi aziendale irreversibile, inclusi quelli ricadenti nelle aree di crisi complessa riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che alla data di assunzione risultino in stato di disoccupazione ai sensi dell'art 19 del decreto Legislativo n. 150/2015.
2. La premialità di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'impresa al momento della presentazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 3. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, l'incentivo è riconosciuto nella misura prevista dall'articolo 7, pari a € 17.000,00 annui per un massimo di due annualità (max € 34.000,00) per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato.
 4. Resta fermo che l'importo dell'incentivo non può in ogni caso superare i limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e dal regime di aiuto prescelto.
 5. La premialità di cui al presente articolo comporta esclusivamente l'applicazione dell'importo maggiorato dell'incentivo previsto dall'articolo 7 e **non modifica l'ordine cronologico di istruttoria delle domande.**

Articolo 10 - Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione delle domande di incentivo avviene a sportello aperto, esclusivamente per via telematica e, a pena di irricevibilità, attraverso l'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" del portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo la procedura indicata all'indirizzo: www.regione.basilicata.it.
Il Sistema informativo regionale "Centrale Bandi" è attivo a decorrere dalle ore 09:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e rimane aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, salvo eventuale riapertura in caso di risorse aggiuntive.
2. Ai fini della presentazione della domanda, l'impresa/datore di lavoro utilizza esclusivamente il modulo di candidatura on-line disponibile sul sistema informativo regionale "Centrale Bandi".
3. Le domande sono acquisite dal sistema secondo l'ordine cronologico di presentazione e sono sottoposte a istruttoria progressiva e continua, senza chiusure periodiche dello sportello, nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile e tenuto conto dell'eventuale premialità prevista

dall'Avviso. La presenza delle premialità di cui all'articolo 9 non modifica l'ordine cronologico, ma determina esclusivamente la maggiorazione dell'importo dell'incentivo.

4. A seguito della verifica di ricevibilità e ammissibilità preliminare, il sistema provvede a trasmettere comunicazione automatica alle imprese le cui istanze risultano rientrare nella dotazione finanziaria disponibile, invitandole a trasmettere, tramite la piattaforma "Centrale Bandi", la documentazione attestante l'avvenuta assunzione entro il termine di 15 giorni lavorativi (escluso sabato , domenica ed eventuali festivi) dalla ricezione della comunicazione stessa.
5. L'istruttoria di merito delle istanze per le quali è stata trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta assunzione è effettuata dall'Ufficio competente entro 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della medesima documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione presentata.
6. Esaurita la dotazione finanziaria disponibile, il sistema continua ad acquisire le istanze fino al raggiungimento di risorse prenotate per un importo pari al 30% della dotazione stanziata, assegnando a ciascuna un numero di protocollo e mantenendo l'ordine cronologico di presentazione.
7. Tali istanze non immediatamente finanziabili potranno essere ammesse a contributo esclusivamente in caso di economie, rinunce, revocche o di ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, senza necessità di una nuova presentazione della domanda.
8. In caso di disponibilità di nuove risorse finanziarie, l'Amministrazione procede allo scorrimento automatico delle istanze già presentate e non finanziate, nel rispetto dell'ordine cronologico e delle priorità previste dall'Avviso, dandone comunicazione alle imprese interessate tramite il sistema informativo regionale.

Articolo 11 - Documentazione

1. Alla domanda telematica firmata dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
 - a) dichiarazione sostitutiva relativa alle assunzioni da effettuare, alla premialità a cui si ritiene di accedere e al costo salariale lordo annuo previsto dal contratto collettivo di riferimento resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000, differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato 1 e Allegato 1 bis);
 - b) dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti, sulle caratteristiche dimensionali dell'impresa, sui suoi assetti proprietari e sugli aiuti eventualmente percepiti differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato 2 e Allegato 2 bis);
 - c) dichiarazione sostitutiva del lavoratore sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3 – Destinatari, nonché sull'eventuale possesso di almeno una delle premialità legati a qualità personali dello stesso lavoratore, e di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 9 comma 3 (allegato 3);

- d) dichiarazione "Titolare effettivo" (Allegato 5).
2. In sede di verifica dell'ammissibilità delle istanze istruibili e finanziabili, va allegata la documentazione atta a dimostrare l'instaurazione del rapporto di lavoro (comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS mod. UNILAV), copia del contratto di lavoro.
 3. Nel solo caso di non perfetta conformità e/o imprecisione della documentazione prodotta, la Regione potrà procedere alla richiesta di soccorso istruttorio, prima della formale esclusione dell'istanza.
 4. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta l'impresa/datore di lavoro, senza perdere la priorità dell'ordine cronologico di presentazione del modulo di partecipazione attribuito dal Sistema "Centrale Bandi", deve procedere ad integrare telematicamente la documentazione richiesta entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica. Qualora l'integrazione prodotta pervenga incompleta e/o imprecisa oppure oltre il termine prescritto, la domanda in difetto dei requisiti di ammissione e partecipazione è dichiarata inammissibile.

11.1. Documentazione da trasmettere dopo la comunicazione di ammissione preliminare

A seguito della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, l'impresa è tenuta a trasmettere, tramite la piattaforma "Centrale Bandi", la documentazione attestante l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, e in particolare:

- copia della comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV);
- copia del contratto individuale di lavoro sottoscritto.

Tale documentazione è condizione per l'avvio dell'istruttoria di merito.

11.2. Soccorso istruttorio

In caso di irregolarità formali, incompletezza o imprecisioni nella documentazione presentata, l'Amministrazione può attivare il soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente. Il soccorso istruttorio non è ammesso in caso di mancanza dei requisiti sostanziali previsti dall'Avviso.

11.3. Termini per le integrazioni

L'impresa è tenuta a trasmettere le integrazioni richieste entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta tramite il sistema informativo. L'integrazione nei termini non comporta la perdita della priorità cronologica acquisita al momento della presentazione della domanda. In caso di mancata risposta, risposta tardiva o documentazione ancora incompleta, la domanda è dichiarata inammissibile.

11.4. Atto unilaterale di impegno

A seguito della concessione dell'incentivo, il legale rappresentante dell'impresa, in qualità di soggetto richiedente e Titolare effettivo, deve trasmettere l'atto unilaterale di impegno (Allegato 4) alla PEC:

ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. La trasmissione dell'atto costituisce condizione per l'efficacia del provvedimento di concessione.

Articolo 12 - Erogazione degli incentivi

1. La Regione eroga il bonus occupazionale secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - a) pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento a saldo del 60% appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore:
 - a.1 in caso di applicazione del *de minimis*, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo complessivo concesso**;
 - a.2 in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al doppio del contributo complessivo concesso**.

oppure

- b) pagamento semestrale, sulla base di dichiarazione di spesa trimestrale, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione. Nello specifico la prima domanda di rimborso potrà essere presentata per il tramite del sistema informativo Sirfo 2021-2027 solamente una volta decorsi 6 mesi dalla data di assunzione; le successive domande con cadenza non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di rendicontazione a costi reali (regime di esenzione), l'intensità massima del 50% del contributo riconoscibile dovrà essere calcolata sulla base del lordo degli oneri differiti⁵ e al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici⁶, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale).
3. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi (Regolamento de minimis), il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo succitato.
4. Le domande di rimborso potranno essere presentate dopo aver inserito sul Sistema informativo SIRFO 2021-2027 idonee dichiarazioni di spesa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo successivo.

5. Ai fini dell'erogazione del bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.
6. Al termine dei 24 mesi dovrà essere trasmessa comunque la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata.
7. L'erogazione del bonus occupazionale è effettuata sul conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. specificamente indicato al momento della presentazione della domanda unitamente alle generalità della persona autorizzata dall'impresa/datore di lavoro ad operare sullo stesso.
8. Se il bonus fosse stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 mesi, l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall' articolo 17 dell'Avviso.

Articolo 13 - Rendicontazione degli incentivi

1. Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 12. Comma 1 lettera a., l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema informativo regionale (SIRFO), la dichiarazione di spesa e la seguente documentazione di spesa nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 12:
 - a) **Nel caso di rendicontazione a costi reali**
 - 1a Documentazione giustificativa della spesa, quali buste paga quietanzate del/i lavoratore/i per i quali è stato concesso l'incentivo sulle quali deve essere apposta la dicitura "PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027 - DGR....." – "Titolo di spesa rendicontato per €----- a valere sull'avviso Pubblico #Basilavoro – CUP..... Azione.....";
 - 1b Documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore dei lavoratori ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 e Legge n. 205/2017. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente nei seguenti adempimenti principali:
 - a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati all'operazione cofinanziata anche in via non esclusiva;
 - b. effettuazione dei movimenti finanziari dei pagamenti delle retribuzioni relative alle assunzioni incentivate esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni, corredati da estratto conto da cui risulta l'addebito delle somme erogate.
 - c. Documentazione attestante il versamento dei contributi e degli oneri fiscali attraverso l'immissione nel sistema SIRFO2021 dei modelli F24 quietanzati.

d. Questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento.

b) Nel caso di rendicontazione a UCS mensili

- 1a Dichiarazione del Datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuto pagamento dei netti ai singoli dipendenti e dei relativi contributi assistenziali/previdenziali e delle ritenute;
- 1b Dichiarazione del Datore di lavoro in relazione alla regolarità delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento o di intervenute assenze con identificazione della motivazione⁷;
- 1c copia di tutti i cedolini paga delle mensilità di riferimento comprensivi del LUL (Libro Unico del Lavoro) per accertare l'effettiva correttezza del riepilogo;
- 1d copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa);
- 1e Questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento.

2. Ad esito positivo delle verifiche gestionali dell'UCO sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere a trasmettere la relativa domanda di rimborso.

Articolo 14 - Variazioni dei beneficiari

1. Le variazioni riferite al soggetto beneficiario devono essere comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti. In particolare:
 - le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, iban, ecc.) vengono comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, che provvedono all'aggiornamento delle anagrafiche;
 - le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. vengono comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, i quali effettuano una valutazione di ammissibilità anche in relazione a quanto previsto dall'avviso di riferimento.
2. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi.

⁷ Andranno indicate solo le assenze per fruizione degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza COVID-19; per malattia/infortunio; per maternità; assenze dal luogo di lavoro ingiustificate; eventuali altre cause di indisponibilità del lavoratore comportanti una riduzione del costo del lavoro per il datore.

Articolo 15 - Controlli

1. Ai fini della verifica della regolarità delle operazioni e del corretto utilizzo delle risorse, la Regione può svolgere in qualsiasi momento:
 - controlli di ricevibilità/ammissibilità delle domande secondo quanto previsto dall'Avviso
 - controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione;
 - controlli in itinere ed ex post sul mantenimento del rapporto di lavoro e sul rispetto degli obblighi;
 - controlli previsti dal vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027, inclusi controlli in loco.I controlli si concentrano, in particolare, su:
 - continuità del rapporto di lavoro incentivato;
 - rispetto del periodo di mantenimento occupazionale previsto;
 - correttezza e tracciabilità dei pagamenti;
 - rispetto del regime di aiuto prescelto, dei limiti di cumulo e dei massimali;
 - rispetto degli obblighi informativi e di conservazione documentale.
2. L'esito negativo dei controlli comporta l'avvio delle procedure di recupero totale o parziale secondo quanto previsto dall'articolo 17.
3. I beneficiari devono fornire ogni informazione richiesta e tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento per i periodi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 16 - Obblighi

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) osservare le disposizioni del presente Avviso e la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali;
 - b) rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
 - c) assicurare che, ai sensi dell'art. 63 del regolamento UE n. 1060/2021, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;
 - d) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021 e dall'Allegato IX e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è tenuto ad informare che l'attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione regionale;

- e) rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
 - f) conservare adeguatamente su supporto cartaceo e informatico tutta la documentazione inerente l'assunzione;
 - g) accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Basilicata rendendosi disponibile per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;
 - h) rendere disponibili i documenti giustificativi relativi ai servizi erogati e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dopo la ricezione dell'ultimo pagamento, fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di Aiuti di stato;
 - i) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di riferimento;
 - j) assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della legge n.136/2010 ed indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
 - k) tenere una contabilità separata oppure una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - l) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso; on mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs. n.198/2006 accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
 - m) esibire la documentazione originale su richiesta della Regione;
 - n) fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dalla Regione tutti i dati richiesti;
 - o) inserire con cadenza trimestrale la dichiarazione della spesa sostenuta sul sistema informativo regionale SIRFO 2021-2027;
 - p) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale responsabile;
 - q) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive e in loco;
 - r) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;
 - s) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente e di pari opportunità nei termini indicati dall'art. 6 Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione del Reg. (UE) 1057/2021.
2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 17 - Rimodulazione, sostituzione del lavoratore, rinuncia e revoca

17.1 Revoca del contributo

1. È disposta la revoca totale del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 16;
 - b) dichiarazioni non veritiere rese dal beneficiario;
 - c) cessazione del rapporto prima dei 24 mesi per cause imputabili al datore di lavoro, salvo licenziamento per giusta causa e salvo i casi di rimodulazione di cui al comma 5;
 - d) trasferimento del lavoratore in unità locale ubicata fuori dal territorio della Regione Basilicata;
 - e) distacco del lavoratore presso sede ubicata fuori dal territorio regionale;
 - f) trasformazione da tempo pieno a tempo parziale prima del termine minimo previsto, ove vietata dall'Avviso, o riduzione dell'orario sotto il 50%;
 - g) rinuncia totale al contributo.
2. In caso di revoca, il beneficiario restituisce le somme erogate, oltre agli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data di effettiva restituzione. Il provvedimento di revoca è adottato previo contraddittorio ai sensi dell'articolo 10-bis della L. n. 241/1990.

17.2 Rimodulazione del contributo

1. È prevista la rimodulazione (rideterminazione) del contributo nei seguenti casi:
 - a) cessazione del rapporto prima dei 24 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro (dimissioni, decesso, pensionamento, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa, altre cause equiparabili): in tal caso l'incentivo è riconosciuto fino alla data dell'evento; il mese in cui si verifica l'evento è conteggiato per intero solo se il rapporto si è protratto per almeno 15 giorni;
 - b) riduzione dell'orario in regime "de minimis", solo se richiesta dal lavoratore e purché l'orario resti non inferiore al 50%: in tal caso il contributo è riproporzionato;
 - c) modifiche soggettive (cessione/ramo/fusione, ecc.) che non consentano il subentro con mantenimento dei requisiti: in tal caso il contributo è riconosciuto fino alla data dell'evento, con criterio dei 15 giorni come sopra;
 - d) rinuncia ad una sola annualità: è ammessa la rinuncia per annualità intera; non è ammessa rinuncia parziale all'interno della medesima annualità.

17.3 Sostituzione del lavoratore

1. In caso di cessazione del rapporto per dimissioni, pensionamento, decesso, licenziamento per giusta causa o mancato superamento del periodo di prova (entro i primi 6 mesi), è ammessa la sostituzione con altro lavoratore in possesso dei requisiti del presente Avviso.
2. La sostituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto e deve essere comunicata entro 20 giorni dalla nuova assunzione all'Ufficio competente, mediante PEC all'indirizzo: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
3. Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Il periodo di mantenimento dei 24 mesi è calcolato sommando il periodo del lavoratore originario e quello del lavoratore sostituito.
4. La mancata comunicazione nei termini comporta la non ammissione della sostituzione e l'applicazione delle conseguenze previste dall'Avviso (rimodulazione o revoca, secondo il caso concreto).
5. In caso di scorrimento delle istanze di cui all'articolo 10, qualora il lavoratore originariamente indicato nella domanda non risulti più disponibile all'assunzione, l'impresa beneficiaria può procedere alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3.
6. La suddetta sostituzione di cui al comma 2 è subordinata a preventiva comunicazione all'ufficio competente, che provvederà ad autorizzarne l'inserimento sul portale istituzionale "Centrale Bandi" della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it). Resta fermo il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso, ivi incluso il possesso dei requisiti richiesti alla data della nuova assunzione. La sostituzione deve avvenire prima della formalizzazione dell'assunzione e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16.

Articolo 18 - Monitoraggio, informazione e pubblicità e conservazione dei documenti

1. Il monitoraggio finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso i sistemi informativi regionali e nazionali, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dall'Amministrazione.
2. I beneficiari rispettano gli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 50 del Reg. (UE) 2021/1060 e all'Allegato IX, in particolare:
 - a) breve descrizione dell'operazione sul sito web/social ufficiali del beneficiario, ove esistenti;
 - b) evidenza del sostegno dell'Unione sui documenti e materiali di comunicazione;
 - c) esposizione di un poster almeno formato A3 o display equivalente recante informazioni sull'operazione.

3. I documenti sono conservati per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo, salvo sospensioni per procedimenti giudiziari o richieste motivate degli organi competenti.
4. I documenti sono conservati in originale o copia autenticata o su supporti comunemente accettati, incluse versioni elettroniche, garantendo affidabilità ai fini di audit.
5. Il beneficiario istituisce un fascicolo di operazione contenente tutta la documentazione tecnica e amministrativa, fatto salvo l'articolo 2220 c.c. sulla conservazione delle scritture contabili.

Articolo 19 – Principi orizzontali

1. Gli interventi oggetto del presente Avviso contribuiscono al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1057, relativi:
 - al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; alla parità di genere;
 - alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
 - all'accessibilità per le persone con disabilità;
 - alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'aquis ambientale dell'Unione
 - al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH), rispetto al quale l'Ufficio Responsabile d'Azione conferma l'esito del Rapporto Ambientale predisposto nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021 2027, ovvero la misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile.

Articolo 20 - Tutela della privacy

2. I dati personali sono trattati nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità connesse alla gestione del procedimento, ai controlli e agli adempimenti di monitoraggio.
3. I dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e organismi nazionali/UE competenti per controlli e audit, secondo la normativa vigente.

4. I dati possono essere trasmessi al sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, per finalità di prevenzione e contrasto frodi, nei limiti di legge.
5. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e successivamente secondo le regole di conservazione degli atti.

Articolo 21 - Titolare Effettivo

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Reg. 1060/2021, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l'Autorità di Gestione/OI deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea. Sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà pertanto fornire i dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall'Allegato XVII del Reg. 1060/2021, utilizzando il format di cui all'allegato 5 al presente Avviso.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione “Pubblicità legale - Avvisi e Bandi” con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

Articolo 23 - Foro competente e rinvio

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:

- Allegato A1 - Istanza di partecipazione
- Allegato 1 - Dichiarazione costo salariale lordo (regime di esenzione)
- Allegato 1 bis - Dichiarazione costo salariale lordo (regime de minimis)
- Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti (regime di esenzione)
- Allegato 2 bis - Dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti (regime de minimis)
- Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva del lavoratore sul possesso dei requisiti
- Allegato 4 - Atto unilaterale di Impegno
- Allegato 5 - Comunicazione titolare effettivo